



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 05/19-1 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 427

del 21 ottobre 2020

Prot. Gen. n. 87720

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** delle note n.70423 e n.82173/2020, con cui il titolare del locale sito in via Cavallotti n.4 e 4/a, chiede di poter installare dei dissuasori di sosta ai lati degli accessi all'immobile di sua proprietà, al fine di interdire la sosta dei veicoli che ne precludono l'apertura e il passaggio dei pedoni in entrata e uscita dal locale stesso;
- **CONSIDERATO:**
 - che dal sopralluogo, effettuato in data 13 ottobre 2020, si è rilevato che effettivamente la sosta di veicoli non consente il libero accesso al locale sito in via Cavallotti civici 4 e 4/a;
 - che l'ampiezza della carreggiata consente l'installazione di dissuasori di sosta del tipo ad arco, conformi alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, dello stesso tipo già presenti in via Toti, al fine di rendere uniforme la topologia dei dissuasori di sosta nella medesima zona;
- **PREMESSO** che, come richiesto, l'acquisto e l'installazione dei dissuasori sono a totale carico del richiedente;
- **RITENUTO**, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione pedonale e veicolare, consentendo l'installazione di n.3 (tre) dissuasori di sosta ai lati degli accessi al locale di via Cavallotti 4 e 4/a, posizionandoli parallelamente all'asse stradale, distanziandoli di mt.1,20 dal muro dell'edificio, al fine di garantire il libero transito dei pedoni in sicurezza;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

Con effetto immediato:

in **VIA CAVALLOTTI**, lato monte all'altezza dei civici 4 e 4/a:

l'installazione di n.3 (tre) dissuasori di sosta, del tipo ad arco conformi alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, da collocarsi, parallelamente all'asse stradale, ad una distanza dal muro perimetrale dell'edificio di mt.1,20, al fine di garantire il libero transito in sicurezza dei pedoni. **I dissuasori dovranno essere posizionati tra i civici 2 e 4 – 4 e 4/a – 4/a e 6.**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. all'utente richiedente, per:
 - l'esecuzione del presente provvedimento, mediante l'acquisto e la messa in opera, **tramite la società C.S.P. s.r.l.**, dei dissuasori di sosta previsti dal presente provvedimento ordinatorio;
 - perché prima del posizionamento dei dissuasori effettui la verifica di eventuali sottoservizi presenti in loco attraverso gli uffici tecnici del Servizio 4 del Comune di Civitavecchia;
 - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. alla soc. C.S.P. s.r.l., tanto per dovere d'ufficio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI